

Messaggio 8 maggio 2009, n. 10519

Oggetto: Decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito in legge 24 marzo 2006, n. 127, recante, tra l'altro, misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni. Chiarimenti.

Alcune Sedi hanno chiesto di sapere se e con quale decorrenza possano essere ammessi al programma di reimpiego i lavoratori licenziati e collocati in mobilità da aziende ammesse ai benefici della norma in oggetto, che risultino destinatari di Decreti Ministeriali di proroga dell'indennità di mobilità ordinaria al momento dell'entrata in vigore della citata norma.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpellato al riguardo, con nota n. 14/0005907 del 7 aprile 2009 ha precisato che la proroga dell'indennità di mobilità disposta con uno specifico decreto ministeriale non osta l'inserimento dei lavoratori nel programma di reimpiego che, in tal caso, decorrerà dalla data di scadenza del decreto in deroga.

Le sedi, pertanto, per l'applicazione di quanto sopra dovranno:

- verificare il termine di vigenza del decreto Ministeriale di proroga che interessa l'azienda beneficiaria al momento dell'entrata in vigore della norma in oggetto;
- inserire tale data nel campo "data sospensione CIG" inserire il codice intervento 950, che gestirà l'inizio del triennio a decorrere dal giorno successivo la data posta nel campo "data sospensione CIG".

Si precisa infine che il nuovo codice di intervento 950 ha le stesse caratteristiche del codice intervento 550. Si richiamano in proposito le istruzioni già fornite nella scheda allegata al messaggio n. 27237 del 4 dicembre 2008.